



UNIONCAMERE

area regolazione del mercato

DT/Reg

Spett. li  
Camere di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura

**VIA PEC**

**LORO SEDI**

Alla c.a. Ufficio metrico

**OGGETTO:** Chiarimenti in ordine ai ripartitori di calore.

Si inoltra la nota del Ministero dello Sviluppo economico, trasmessa a questa Unione lo scorso 13 aprile, recante chiarimenti in ordine ai cd. “ripartitori di calore” e, nello specifico, al loro inquadramento rispetto alle disposizioni vigenti di metrologia legale.

La nota fa seguito ad un quesito inviato dalla Camera di commercio di Torino a seguito del ricevimento, da parte di quest’ultima, di un esposto riguardante la correttezza dell’utilizzo di tali dispositivi per la suddivisione dei costi di riscaldamento tra condomini di un medesimo edificio con riscaldamento centralizzato.

In particolare, viene richiesto al Ministero quale sia il corretto percorso omologativo (metrologico-legale) che tali strumenti – che non rientrano nei 10 allegati della direttiva cd. MID – debbono seguire al fine di garantire la suddivisione delle spese di condominio, sulla base dei valori forniti dai ripartitori stessi.

Trattandosi di argomento di comune interesse, sollevato da diverse realtà camerali anche per le vie brevi, si ritiene opportuno darne condivisione per contribuire alla diffusione dell’informativa verso tutti i soggetti interessati del territorio di competenza.

Cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Tiziana Pompei

All./ 1



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

Camera di Commercio di Torino  
Area Sviluppo Territorio e Regolazione Mercato  
Settore Servizio Metrico  
Via Pomba, 23 - sc. A  
10123 - Torino  
vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza:

UNIONCAMERE  
Area Regolazione Mercato, Tutela Concorrenza, Innovazione  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - Roma  
segreteria.legislativo@unioncamere.it

Geom. Ezio Montanaro  
Via XI Febbraio, 13  
10093 – Collegno (TO)

**OGGETTO: Ripartitori di calore**

---

Si riscontra la richiesta (Prot. mise.AOO\_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0520877.27-11-2017) rappresentando quanto segue.

Il Decreto Legislativo 102/2014, all'articolo 9, comma 5, fornisce prescrizioni per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime attraverso l'installazione di contatori di ciascuna unità immobiliare per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. (contabilizzazione diretta)



*Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. (contabilizzazione indiretta)*

I sistemi indiretti, ad oggi disponibili, sono basati su ripartitori di calore che, diversamente dai contatori di ciascuna unità immobiliare, sono conformi a norme tecniche di prodotto e non sono regolati dalla Metrologia Legale: non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - MID, e non sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93/2017.

I ripartitori di calore sono, quindi, destinati alla *“determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria per una ragionevole stima, mediante calcolo, del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica”* (cfr. norma UNI 10200 - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria).


Si fa presente che tali dispositivi, diversamente dai contatori di ciascuna unità immobiliare, possono determinare incertezze tipiche di contabilizzazione molto variabili in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni di installazione; anche le modalità di installazione dei radiatori e dei sistemi di contabilizzazione influiscono sensibilmente sulle misurazioni.

Ciò, unitamente alle diverse caratteristiche e prestazioni in termini di rilevazione, affidabilità e trasparenza del dato di consumo per l'utente finale rende problematico e poco significativo l'eventuale confronto tra le due tipologie di contabilizzazione dei consumi (diretta via contatori e indiretta via ripartitori).

Per completezza, è bene precisare che, nei casi in cui anche l'uso di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di ciascuna unità immobiliare per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore non sia efficiente in termini di costi, l'obbligo di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento risulta derogabile e la ripartizione spese segue quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice Civile e non quanto indicato nella norma UNI 10200 che risulta, pertanto, uno dei possibili criteri di riparto.

In conclusione, per i ripartitori di calore non è determinato alcun percorso omologativo e questo Ufficio non può, perciò, esprimere il richiesto parere, ma ritenendo la questione di assoluta attualità, si ritiene comunque opportuno che UNIONCAMERE divulghi alla rete camerale la presente nota informativa.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Giuseppe Capuano)



---

DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

---

ENTE MITTENTE

Descrizione PA: UNIONCAMERE  
Descrizione AOO: Protocollo Generale  
Ufficio: PROTOCOLLO  
Email: unioncamere@cert.legalmail.it

DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: UICCIAA  
Codice AOO: UNION01  
Registro Protocollo: CUCNRP  
Tipo Protocollo: Entrata  
Numero Protocollo: 0008858  
Data Protocollo: 13/04/2018 12:36:27  
ID Documento: GDOC3\_D\_5976639  
Impronta 8334AD598E2137B47AE8ABACD69961A39D05882C1345839BB981EED369939451

OGGETTO

RIPARTITORI DI CALORE

MITTENTE / DESTINATARI

Ministero dello Sviluppo Economico dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it

ALLEGATI

postacert.eml: Messaggio originale  
dati.cert.xml: DatiCert XML  
Body.pdf: Corpo della email in formato PDF  
AOO\_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2018.0016137.pdf: AOO\_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2018.0016137.pdf  
smime.p7s: smime.p7s